REGOLAMENTO (CE) N. 1244/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1486/95, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [2], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [3], in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/96 [5], ha aperto dei contingenti per un periodo determinato; che la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ad aumentare i contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine; che occorre quindi, da un lato, definire i nuovi quantitativi soggetti al regime d'importazione e, dall'altro, scaglionare nel periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 i quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1486/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, primo comma, i termini «Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997» sono sostituiti dai termini «Per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998».

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[3] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[4] GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 58.
[5] GU n. L 277 del 30. 10. 1996, pag. 12.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero del gruppo	Codice NC	Designazione del prodotto	Dazi doganali (ECU/t)	Quantitativi in tonnellate
G2	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Lombate e prosciutti disossati freschi, refrigerati o congelati	250	17 000
G3	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Filetti "mignon", freschi, refrigerati o congelati	300	2 500
G4	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti Altri	747 502	1 200
G5	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	784 646 784 646 646 428 375 271	2 440
G6	0203 11 10 0203 21 10	Carcasse o mezzene fresche o refrigerate congelate	268	6 000
G7	0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 ex 0203 19 55 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 ex 0203 29 55 0203 29 59	Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti "mignon" presentati da soli	389 300 300 434 233 434 434 389 300 300 434 233 434 434	2 200»